



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

87040 Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783 Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Deliberazione C.C. n° 19/01-07-2010

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Aperture e orario di funzionamento degli impianti
- Art. 5 Individuazione delle tipologie d'uso degli impianti
- Art. 6 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 7 Uso straordinario e revoca
- Art. 8 Uso dell'impianto
- Art. 9 Obblighi in caso di autogestione/uso diretto
- Art. 10 Pubblico
- Art. 11 Divieto di sub-concessione
- Art. 12 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 13 Installazioni particolari
- Art. 14 Tariffe d'uso
- Art. 15 Esenzioni e riduzioni
- Art. 16 Penalità

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 14 Destinatari della convenzione
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 16 Gestione
- Art. 17 Manutenzione ordinaria
- Art. 18 Manutenzione straordinaria
- Art. 19 Attrezzature e beni mobili
- Art. 20 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 21 Manifestazioni al pubblico
- Art. 22 Pubblicità
- Art. 23 Norme finali
- Art. 24 Rinvii
- Art. 25 Norme transitorie
- Art. 26 Entrata in vigore e abrogazione di norme

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Palestra villaggio scolastico P. De Stefano – Via Lanza
- 2) Stadio Comunale G. Boschelli – C/da Mola
- 3) Campetto polivalente R. Marsico – Via Crocevia
- 4) Campetto di calcetto – Via Canterame
- 5) Campetto di calcetto – Via Capitano

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di Castiglione Cosentino per attività didattiche;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Castiglione Cosentino;
- 3) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- 4) ai soggetti privati.

Articolo 4

Aperture e orario di funzionamento degli impianti

- giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 23.00, gli spogliatoi, in caso di richiesta d'uso, dovranno essere lasciati tassativamente liberi entro, le ore 23.30;
- il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione sportiva prevista;
- il campo di calcio è a disposizione dell'utenza di mattina nelle giornate da Lunedì a

venerdi, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 per fare jogging, salvo impegno della struttura per altre manifestazioni;

- per eventuali iniziative sportive non prettamente calcistiche, da effettuarsi nel campo di calcio, esse saranno valutate di volta in volta dal servizio competente;

- Gli impianti, salvo esigenze particolari che verranno valutate dall'ufficio competente nel momento della presentazione della richiesta (preparazione atletica ai campionati, di gare, di manifestazioni sportive e/o extrasportive), devono rimanere chiusi nei seguenti giorni e/o periodi: dal 1 Luglio al 30 Agosto per eventuali lavori di manutenzione relativamente allo stadio G. Boschelli, e nei giorni Festivi di Capodanno, 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, S.Stefano, 31 Dicembre. Eventuali date di partite di campionato inserite nei giorni Festivi sopracitati dovranno essere in ogni caso comunicate con apposita richiesta all'Ufficio Sport.

Articolo 5

individuazione delle tipologie d'uso degli impianti

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali é autorizzato ai soggetti richiedenti con specifico provvedimento amministrativo nell'ambito delle seguenti fattispecie:

- assegnazione in uso: ovvero, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un soggetto terzo, ricompreso tra quelli indicati nel precedente art. 3, l'uso di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività in esso previsto;

- Concessione in autogestione: La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.3 con esclusione dei singoli cittadini. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
- concessione in gestione: ovvero il provvedimento con il quale il Comune affida ad un soggetto terzo, anche a soggetti differenti, la gestione di un impianto sportivo di tipologia. Per l'affidamento in gestione si rimanda al Titolo II del presente regolamento.

Articolo 6

Criteri per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali dell'articolo 2 verranno affidati, con il rispetto delle seguenti priorità:

- A) SCUOLE DI CASTIGLIONE COSENTINO;
- B) SOCIETÀ SPORTIVE GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI CASTIGLIONE COSENTINO DANDO PRIORITÀ A QUELLE CON MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI PRATICANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO;
- C) ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI OD ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI DANDO PRIORITÀ A QUELLE CON MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI PRATICANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO;
- D) AI SOGGETTI PRIVATI DANDO PRIORITÀ AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO.

A parità di condizioni si seguiranno le seguenti priorità:

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE;

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALTUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALE.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- i soggetti di cui ai punti 2, e 3, articolo 3 dovranno fare richiesta entro il 30 Giugno di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale ed allegato al presente regolamento sotto la lettera A) firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

- per i soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 30 settembre di ogni anno;

- l'amministrazione comunale entro il 31 Luglio programma l'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche si rendessero necessarie:

- la concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 4) potrà avvenire:

- di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.

- Resta inteso che finché c'è la disponibilità tutti i soggetti di cui all'art.3 potranno chiedere la concessione degli impianti sportivi comunali anche dopo le scadenze di cui ai punti precedenti ed il comune provvederà ad aggiornare i calendari in corso.

Note

- Ø Nella tipologia dell'attività agonistica, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI . Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
- Ø Nella tipologia dell'attività giovanile, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile
- Ø Nella tipologia di attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 7

Uso straordinario e revoca

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere

temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

Articolo 8

Uso dell'impianto

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

E' fatto obbligo alle società concessionarie ad acquisire i certificati del medico sportivo o di base, attestante l'idoneità fisico sanitaria degli atleti;

E' fatto obbligo alle società concessionarie a stipulare un'apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a copertura di eventuali danni a persone, cose o animali derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva.

E' fatto obbligo alle società concessionarie di stipulare una polizza assicurativa in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare nell'esercizio della pratica sportiva nonché a fronte di eventuali danneggiamenti provocati dagli stessi o da terzi all'impianto e a quanto ivi contenuto.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

E' vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Il richiedente deve rispettare il divieto della presenza di pubblico nelle palestre scolastiche, sia durante gli allenamenti che durante le partite;

Il richiedente deve rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e di divieto di fumo nei locali pubblici;

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito

registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune.

La concessione degli impianti, delle attrezzature e degli accessori, s'intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano, rimanendo a carico degli utenti, in ogni caso, l'accertamento di volta in volta, prima dell'uso, che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.

Articolo 9

Obblighi in caso di autogestione

L'atto di concessione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti delle società sportive, ed in particolare, nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, dovrà essere interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti. L'atto di obbligazioni deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati.

Articolo 10

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 11

Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario.

Articolo 12

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 13

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 14

Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 1) palestra e campo annessi alle scuole;
- 2) stanze attigue alla palestra;
- 3) campi sportivi comunali con relativi servizi annessi;

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore rappresentato dall'amministrazione comunale stessa o individuato tra soggetti esterni dalla giunta comunale nello stesso atto come previsto dal TITOLO II art. 16. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. In nessun caso potranno essere concessi gli impianti sportivi a soggetti in mora con il comune per il pagamento delle tariffe di cui al presente regolamento.

La tariffa di utilizzo degli impianti sportivi è comprensiva di tutte le spese: uso degli impianti e servizi annessi e delle attrezzature; pulizia e manutenzione ordinaria delle aree di gioco, degli spogliatoi e delle docce, riscaldamento, illuminazione.

In caso di concessione d'uso di stanze o spazi in via esclusiva dovrà essere prevista apposita tariffa.

Le tariffe sono differenziate a seconda dei periodi di uso. La tariffa serale è superiore a quella diurna per il costo dell'illuminazione. Per le manifestazioni patrocinate dal comune di Castiglione Cosentino di volta in volta la giunta potrà stabilire percentuali di riduzioni sulle tariffe ovvero l'esenzione totale.

Articolo 15

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- Ø scuole materne, elementari e medie del comune di Castiglione Cosentino;
- Ø i residenti nel comune di Castiglione Cosentino che frequentano le scuole materne, elementari e medie;

Hanno diritto a riduzioni sul pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- Ø Società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Castiglione Cosentino 70 % sulla tariffa per lo stadio G. Boschelli e 50% per gli altri impianti;
- Ø Privati residenti nel comune di Castiglione Cosentino 50% sulla tariffa;

Articolo 16

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- Ø il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
- Ø la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38

codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE

Articolo 17

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;
- f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative;
- g) Cooperative o altre società private;

Articolo 18

Criteri per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Ø garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- Ø garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- Ø differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- Ø utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- Ø scelta dell'affidatario che tenga conto del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale;
- Ø selezione da effettuarsi sulla base di progetti;
- Ø valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- Ø garanzia compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- Ø determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
- Ø Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

al fine di favorire ed agevolare lo sviluppo, la promozione e organizzazione di attività sportive nel territorio comunale l'amministrazione potrà privilegiare nell'affidamento i soggetti di cui all'art.17 aventi sede ed operanti nel comune di Castiglione Cosentino.

Articolo 19

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti, di solito, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

L'amministrazione comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di

rimborso delle spese ordinarie sostenute presentando relativo rendiconto e per un importo comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua.

Il contributo, sempre col criterio del rimborso su base percentuale, può essere concesso anche per altre spese dell'impianto a carico del concessionario, con esclusione della manutenzione ordinaria.

Il dirigente competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro).

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base di ciò che sarà indicato dalla delibera della giunta in sede di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 20

Manutenzione ordinaria

I concessionari sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l'amministrazione comunale che interverrà direttamente.

Articolo 21

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 22

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione

comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 23

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 24

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 25

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Articolo 26

Norme finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose , nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo statuto comunale.

Articolo 27

Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
 - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/1996;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996;
 - c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
 - g) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa disciplina regionale.

Articolo 28

Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento che dovranno essere adeguate al presente regolamento entro 180 gg. Dalla sua approvazione; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Resta in vigore il vigente tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali sino a quando la Giunta Comunale non provveda a modificarlo ai sensi del presente regolamento entro e non oltre 60 gg. Dalla sua approvazione.

Articolo 29

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
3. Gli allegati in elenco costituiscono parte integrante del presente Regolamento:
 - Allegato A - Tariffe;
 - Allegato B – Modello di Richiesta di Assegnazione in uso di Impianti Sportivi;
 - Allegato C – Schema convenzioni allenamento;
 - Allegato D – Modello di Richiesta di Concessione uso di Impianti Sportivi;